

Novità normative in ambito:

- | | deadline |
|--|------------------|
| ▪ RIMBORSO DEL CONTRIBUTO CONAI PER LE AZIENDE ESPORTATRICI | 28 febbraio 2023 |
| ▪ ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI - MERCATO FRANCESE | 8 settembre 2022 |
| ▪ ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI - MERCATO ITALIANO | 31 dicembre 2022 |

Rimborso del Contributo Ambientale Conai per le aziende esportatrici

In virtù del principio di responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility - EPR) e ai sensi della normativa vigente, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti (art. 221, comma 1 del D.Lgs. 152/2006).

Per questo partecipano al Consorzio Conai (art. 221, comma 2, del D.Lgs. 152/2006) e contribuiscono, attraverso il versamento del Contributo Ambientale Conai (Cac), al finanziamento della raccolta differenziata e delle attività di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti (art. 224, comma 3, del D.Lgs. 152/2006).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Contributo Conai è dovuto per gli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale. Viceversa, gli imballaggi che vengono esportati e i cui rifiuti sono gestiti all'estero escono dalle competenze del Consorzio Conai e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

Per gli imballaggi di confezionamento e trasporto dei prodotti ceduti a clienti esteri è quindi possibile, per le aziende Consorziato, richiedere l'esenzione o il rimborso del Contributo Conai.

Per esportazioni si intendono sia i trasferimenti verso Paesi UE sia verso Paesi Extra UE.

ASPETTI PROCEDURALI

Ai fini della dichiarazione periodica degli imballaggi esportati, sono previste tre differenti procedure:

- **Procedura ex-post:** il Consorziato che durante l'anno ha acquistato imballaggi assoggettati al Contributo Conai e li ha successivamente esportati, può richiedere il rimborso del Contributo versato su questi quantitativi.
- **Procedura ex-ante:** Il Consorziato determina la quota di imballaggi che si prevede siano destinati all'esportazione (*plafond*). Su questa quota può richiedere preventivamente l'esenzione del Contributo Conai.
- **Compensazione import/export:** per le aziende che sono contemporaneamente esportatrici e importatrici di imballaggi è possibile regolare contabilmente con Conai soltanto il saldo di Contributo risultante dalla differenza di tali partite.

Il Consorziato deve presentare a Conai richiesta di rimborso/esenzione **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** (per l'anno 2022 la scadenza è il **28 febbraio 2023**) dell'anno successivo a quello in cui ha effettuato le esportazioni. Entro tale termine deve cioè provvedere all'invio di apposita modulistica debitamente compilata, con indicazione dei quantitativi di imballaggi acquistati e successivamente esportati nell'anno precedente.



L'etichettatura ambientale degli imballaggi

✓ mercato francese - legge AGECE 2020-105

La normativa francese (articolo 17 della legge AGECE - *Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire* e relativi decreti attuativi n° 2021-835 e n° 2022-975) prevede l'obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi domestici immessi al consumo sul mercato francese con effetto dal 9 settembre 2022.

E' previsto un periodo di sei mesi (9 marzo 2023) per l'esaurimento delle scorte di magazzino.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'obbligo di etichettatura ambientale si applica a tutti gli imballaggi domestici immessi al consumo sul mercato francese, siano essi prodotti in Francia o all'Estero.

Per imballaggi domestici si intendono gli imballaggi dei prodotti destinati a individui fisici che consumano o usano tali prodotti a scopo personale.

✓ mercato italiano - D.Lgs. n. 116/2020

In recepimento della Direttiva UE 2018/852, Il Decreto Legislativo 116/2020, dispone - con una modifica all'art. 219, comma 5 del D.Lgs 152/2006 - l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

A seguito della sospensione decretata dal DL Milleproroghe 228/2021, l'obbligo di etichettatura entrerà definitivamente in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'obbligo di etichettatura riguarda tutti i prodotti immessi al consumo in Italia che ricadono nella definizione di imballaggio ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Sono esclusi gli imballaggi destinati a Paesi Esteri, i quali dovranno sottostare alle normative specifiche del Paese di destino.

SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di etichettatura è da intendersi come una responsabilità condivisa tra produttori (fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti) e utilizzatori di imballaggi (commercianti, riempitori e importatori di imballaggi pieni).

SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di etichettatura ricade sul soggetto che per primo immette sul mercato francese il prodotto imballato, vale a dire sul produttore o importatore francese del prodotto o sull'azienda estera in caso di vendite online.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Ogni componente di imballaggio deve riportare il c.d. logo *Triman* e le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, secondo le specifiche grafiche definite dagli enti preposti.

ASPETTO SANZIONATORIO

Ai sensi dell'articolo L. 541-10-3 della legge AGECE i marchi non conformi «sono soggetti ad una sanzione che non può essere inferiore al totale della tariffa richiesta per la gestione dei rifiuti che li riportano», fino a un massimo di 15.000 € per azienda.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Ogni componente di imballaggio deve riportare:

- la codifica alfanumerica identificativa del materiale di imballaggio come da Decisione 129/97/CE;
- l'informazione ai consumatori sulla destinazione finale dell'imballaggio stesso «per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio»

Gli imballaggi destinati al canale industriale/commerciale (b2b) sono esclusi dall'obbligo di informazione sulla destinazione finale.

Al fine di adempiere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, è consentito il ricorso a canali digitali (es. App, QR code, siti web).

ASPETTO SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 261 del D.Lgs 152/2006 «a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5» si applica «una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 € a 25.000 €»

Contatti:

BDO Tax S.r.l. Stp

tax.ambientale@bdo.it

Siamo vostra disposizione per una consulenza dedicata sulle tematiche sopra presentate con l'obiettivo di garantirvi la piena conformità alle normative vigenti, nonché un risparmio sui vostri oneri contributivi.